



La proposta di regolamento che istituisce il Fondo sociale europeo per il periodo 2028-2034

Dossier n° 124 -
11 novembre 2025

Tipo e numero atto	<i>Proposta di regolamento COM(2025)558</i>
Data di adozione	<i>16 luglio 2025</i>
Base giuridica	<i>Art. 164 TFUE; art. 175, comma 3, TFUE</i>
Settori di intervento	<i>formazione professionale; persona con disabilità; integrazione sociale; mercato del lavoro; politica occupazionale; lavoro giovanile; sicurezza sociale; istruzione permanente; parità di trattamento</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>9 settembre 2025 – XI Commissione "Lavoro pubblico e privato" – XII Commissione "Affari sociali"</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>31 ottobre 2025</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo ex art. 6 della legge 234	<i>Sì</i>

Finalità e oggetto

La proposta di regolamento in esame, presentata dalla Commissione europea il 16 luglio 2025, è volta a stabilire le condizioni specifiche per l'attuazione del **Fondo sociale europeo (FSE)** nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (**QFP**) dell'UE **2028-2034**.

Il Fondo sociale europeo, anche nel prossimo QFP, continuerebbe a fare parte della politica di **coesione** e a rappresentare il principale strumento dell'UE per sostenere l'attuazione del **Pilastro europeo dei diritti sociali**; sarebbe tuttavia gestito, come gli altri fondi strutturali, attraverso i **nuovi piani di partenariato nazionale e regionale** (cd. **piani NRP**), di cui alla collegata proposta di regolamento NRP, COM(2025)565 (v. *infra*).

La proposta in esame punta in particolare a definire l'**ambito di applicazione** del sostegno a titolo del FSE in relazione agli obiettivi fissati nella proposta NRP, nonché azioni mirate nel campo dell'**innovazione sociale**, del sostegno alla **transizione demografica** e al contrasto della **deprivazione materiale**.

L'**obiettivo generale** affidato dalla proposta in esame al FSE è quello di sostenere l'attuazione delle politiche dell'UE e le riforme strutturali a livello nazionale o regionale nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle competenze, dell'inclusione sociale e dei servizi di

assistenza, compresa l'assistenza sanitaria e a lungo termine. Ad esso, si collegano numerosi **obiettivi specifici**, quali:

- contribuire agli sforzi degli Stati membri volti a ridurre la **disoccupazione**, a promuovere la **qualità** e le **pari opportunità** nell'**istruzione** e nella **formazione** e migliorare l'inclusione sociale e l'integrazione, nonché all'attuazione della garanzia per le competenze in linea con la **comunicazione** sull'**Unione delle competenze**, già presentata il 5 marzo 2025;
- contribuire al **sostegno** e all'ulteriore **sviluppo** di **società aperte**, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, fondate sullo Stato di diritto e sul dialogo sociale;
- **incoraggiare**, al fine di sostenere approcci integrati, gli **investimenti** sia nelle infrastrutture che nelle persone.

L'**Unione delle competenze** punta a rafforzare la competitività dell'UE sostenendo lo sviluppo del capitale umano. I suoi **obiettivi principali** sono: sostenere i **sistemi di istruzione e formazione** per garantire a tutti pari opportunità di accesso all'apprendimento permanente, a lavori di qualità e alla gestione delle transizioni e crisi; **aiutare le imprese**, in particolare le PMI, a reperire lavoratori con le competenze necessarie, promuovendo **aggiornamento e riqualificazione** dei lavoratori di tutte le generazioni; rendere **trasparenti e riconosciute** in tutto il mercato unico **competenze e qualifiche** acquisite nell'UE, facilitando la libera circolazione delle persone e l'assunzione oltre confine, nonché il riconoscimento rapido di qualifiche ottenute fuori dall'UE. Per realizzare tali obiettivi, l'iniziativa mira a: costruire competenze per lavori e vite di qualità tramite un **apprendimento permanente inclusivo**; **aggiornare e riqualificare** la forza lavoro per le transizioni digitale e verde; favorire la **circolazione delle competenze** nell'UE; attrarre, sviluppare e trattenere i talenti.

Il FSE punta a realizzare un'Europa sociale più incisiva e ad aumentare la convergenza economica, sociale e territoriale fra gli Stati membri in conformità dell'**articolo 174** TFUE, una condizione necessaria per il corretto funzionamento dell'UE come unione politica ed economica stabile e vitale.

La valutazione generale della proposta nella relazione del Governo

La **relazione del Governo**, trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, ha espresso una **valutazione complessivamente positiva** sulla proposta, precisando tuttavia che diversi suoi aspetti meritano un approfondimento nel corso dei negoziati interistituzionali. In particolare, la relazione ritiene che l'**inquadramento** del FSE all'interno di un unico strumento richiede **approfondimenti** e **valutazioni integrate** al quadro regolatorio complessivo eventualmente con i pertinenti **attori territoriali** e con le **parti sociali**.

Secondo la relazione, inoltre, il negoziato dovrà tener conto delle **semplificazioni** offerte dal nuovo quadro regolamentare e della **necessità di adattare il sostegno dell'UE** alle sfide nazionali e regionali rafforzando le sinergie tra le politiche.

Il Governo richiede anche un **impegno** per definire un **programma di riforme** e **orientare la spesa verso gli ambiti in cui è più necessaria** e può apportare il massimo valore aggiunto dell'UE prevedendo l'utilizzo degli strumenti di flessibilità e adattabilità consentiti dal quadro di riferimento. Secondo la relazione un maggior coordinamento tra i vari livelli di governance e una adeguata capacità di gestire situazioni che richiedono una risposta rapida ed efficace, rappresenta una valida opportunità per il sistema.

Contesto e motivazione dell'intervento

Il Fondo sociale europeo

In base all'[art. 162](#) TFUE, il **Fondo sociale europeo** ha l'**obiettivo** di promuovere all'interno dell'UE le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale. Rientra tradizionalmente nella politica di **coesione**: è infatti **uno dei cinque fondi strutturali e d'investimento dell'UE** ed è uno degli strumenti principali per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, combattere la povertà e promuovere l'istruzione, la formazione e l'acquisizione di competenze.

Per il periodo di programmazione **2021-2027**, nell'ambito del quale è denominato "**FSE+**" (v. [regolamento \(UE\) 2021/1057](#)), il campo di applicazione del fondo, con una dotazione finanziaria proveniente dal bilancio dell'UE di circa **96 miliardi di euro**, è stato ampliato per integrare il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ed il programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).

Il Fondo sociale europeo nel prossimo Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034

L'iniziativa in esame, come già accennato, si inserisce nel contesto della [proposta](#) della Commissione relativa al **QFP dell'UE 2028-2034** che prevede risorse complessivamente pari a **1.984,8 miliardi di euro a prezzi correnti** (vale a dire che tengono conto dell'inflazione), destinate a rafforzare la sovranità, la competitività e la resilienza dell'Europa.

Punta inoltre a **modernizzare** il modo in cui l'UE investe, ad **allineare le priorità nazionali ed europee** in modo più strategico e a consentire all'UE di far fronte alle **crescenti sfide globali e interne** (per una panoramica sulla proposta di QFP 2028-2034 si rinvia alla [pagina web](#) della Commissione europea, mentre per un'infografica relativa alla componente sociale del futuro QFP si rinvia al seguente [collegamento](#)).

Il **FSE** non avrebbe una dotazione specifica ma, come anticipato in premessa, sarebbe **attuato** nel contesto dei nuovi **piani NRP** ai quali si applicherebbe, tuttavia, secondo la proposta della Commissione, un **obiettivo minimo di spesa**, trasversale ai piani stessi, del **14%**, in particolare per orientare investimenti significativi verso l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali.

Considerato che il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, di cui alla citata proposta di regolamento NRP, che alimenterebbe i piani di partenariato, avrebbe una dotazione totale di **865 miliardi di euro a prezzi correnti**, le **risorse complessive per obiettivi e investimenti sociali** nel periodo 2028-2034 sembrerebbero attestarsi ad almeno **121,1 miliardi di euro**.

In sostanza i piani NRP, che costituirebbero la principale novità del QFP 2028-2034, accorperebbero, per ciascuno Stato membro, tutte le risorse provenienti da diversi fondi dell'UE, inclusi PAC, coesione, migrazione e sicurezza e politiche sociali, in uno **strumento unico**, per sostenere investimenti e riforme in linea con le priorità comuni dell'Unione, con finanziamenti subordinati alla loro efficace attuazione.

Ciascuno Stato membro dovrebbe presentare alla Commissione un piano. La Commissione, una volta valutato positivamente il piano, dovrebbe presentare una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare i piani in regime di gestione concorrente.

Il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza metterebbe inoltre a disposizione degli Stati membri un importo totale di sostegno sotto forma di **prestiti** pari a 150 miliardi di euro a prezzi correnti per l'attuazione dei loro piani (strumento **Catalyst Europe**, raccogliendo risorse sui mercati dei capitali). Infine, uno Strumento dell'UE da 63,2 miliardi di euro a prezzi correnti integrerebbe i piani con finanziamenti a livello dell'UE, con 8,7 miliardi di euro a prezzi correnti per far fronte a bisogni urgenti, nuove sfide e catastrofi.

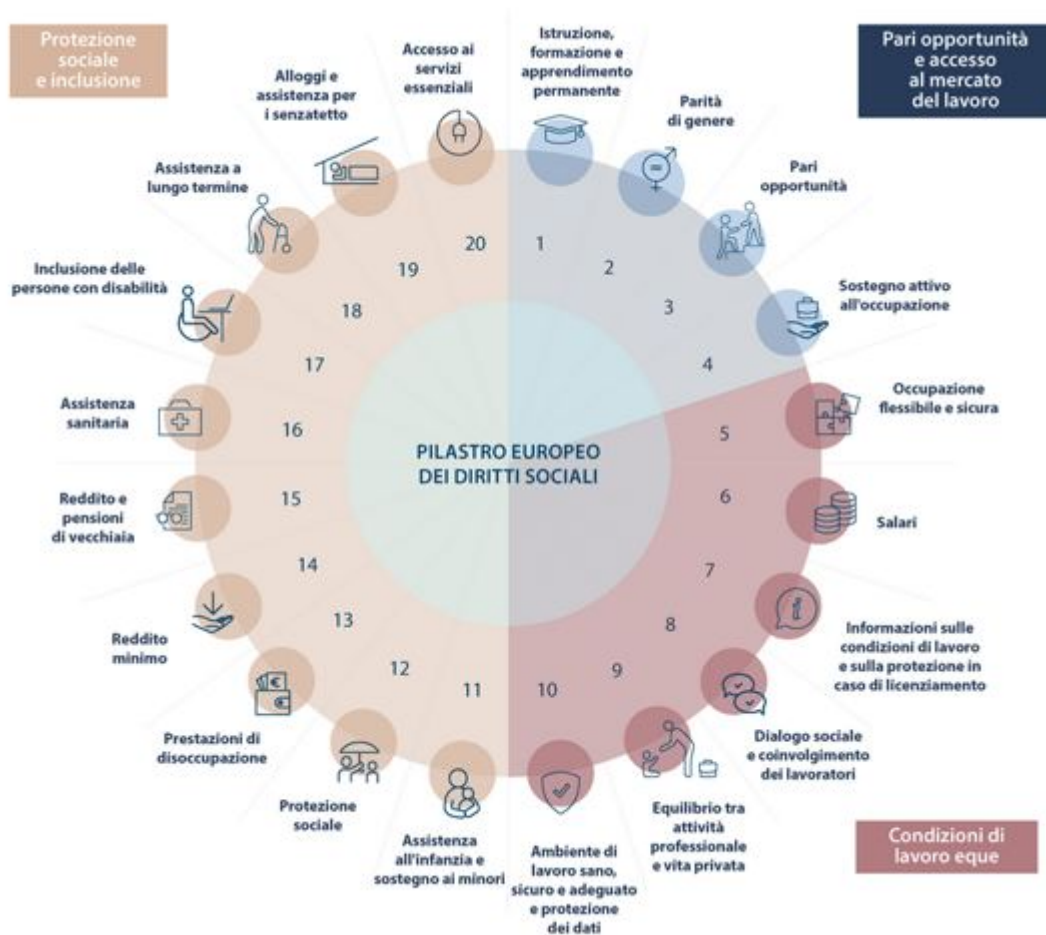
Il Pilastro europeo dei diritti sociali

Il FSE+ finanzia l'attuazione del **pilastro europeo dei diritti sociali** attraverso azioni nei settori dell'occupazione, dell'istruzione, delle competenze e dell'inclusione sociale (per approfondimenti sul punto si rinvia al seguente [link](#)).

Si ricorda che il **dispositivo per la ripresa e la resilienza** richiede espressamente ai Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) degli Stati membri di "attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi, contribuendo all'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali e rafforzando la coesione sociale, economica e territoriale e la convergenza all'interno dell'Unione".

Sebbene si tratti di una responsabilità comune tra le Istituzioni europee e gli **Stati membri**, l'attuazione del Pilastro è demandata in via prioritaria a questi ultimi, che sono i **principali responsabili** in tema di occupazione, competenze e politiche sociali. Gli Stati membri, infatti, e per molti ambiti le parti sociali, hanno **competenze primarie o addirittura esclusive** in settori quali il diritto del lavoro, la retribuzione minima, l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'organizzazione dei sistemi di protezione sociale e forniscono la maggior parte dei finanziamenti nei settori interessati dal Pilastro.

Il Pilastro europeo dei diritti sociali sancisce **20 principi e diritti fondamentali**, che si articolano in tre categorie (grafico sottostante della Commissione europea): 1) pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; 2) condizioni di lavoro eque; 3) protezione sociale e inclusione.



Il Pilastro ribadisce alcuni dei diritti già presenti nell'*acquis* dell'Unione e aggiunge nuovi principi per affrontare le sfide derivanti dai cambiamenti sociali, tecnologici ed economici. I principi sanciti nel Pilastro riguardano i cittadini dell'Unione e i cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti nell'Unione e quelli che si riferiscono ai lavoratori, si applicano a tutte le persone occupate, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, dalle modalità e dalla durata dell'occupazione.

La Commissione europea ha presentato, nel **marzo 2021**, un **Piano d'azione per l'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali** ([COM\(2021\)102](#) e [allegati](#)) attraverso il quale:

- ha delineato le **azioni**, legislative e non, che ha poi adottato entro la fine del 2024 per **proseguire l'attuazione** dei venti principi e diritti del **Pilastro** europeo dei diritti sociali;
- ha proposto i seguenti **tre obiettivi principali** in materia di occupazione, competenze e protezione sociale che **l'UE** deve conseguire **entro il 2030**, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, esortando gli Stati membri a definire i propri obiettivi nazionali (v. *infra*) per contribuire allo sforzo comune dell'Unione.

Circa il **primo obiettivo** (**almeno il 78%** della **popolazione** di età compresa **tra i 20 e i 64 anni** dovrebbe avere un **lavoro**), si segnala che secondo gli [ultimi dati Eurostat](#) il tasso di occupazione nell'UE era del 75,8% nel 2024 (il 67,1% in **Italia**).

Circa il **secondo obiettivo** (**almeno il 60%** degli **adulti** dovrebbe partecipare **ogni anno** ad **attività di formazione**), va evidenziato che, alla luce delle più [recenti indagini Eurostat](#), la quota di partecipazione degli adulti ad attività di istruzione e formazione formale o non formale nel 2022 è aumentata fino al 46,6% in tutta l'UE. Ciò significa un aumento di 2,9 punti percentuali rispetto all'indagine precedente, condotta nel 2016 (quando il tasso di partecipazione ammontava al 43,7%).



Circa il **terzo obiettivo** (**ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale** (5 milioni dei quali dovrebbero essere bambini)), si segnala che, secondo gli [ultimi dati Eurostat](#), nel 2024 le persone a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE costituivano il 21% della popolazione totale. Rispetto al 2023, si è registrato un leggero calo di 0,3 punti percentuali (21,3% della popolazione, 94,6 milioni di persone).

Si ricorda che negli [orientamenti politici](#) per il mandato della Commissione europea 2024-2029 si prospetta l'adozione di un **nuovo Piano d'azione** sull'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, con iniziative relative all'impatto della **digitalizzazione** sul lavoro (dalla gestione dell'intelligenza artificiale, al telelavoro e all'impatto della cultura "always on" sulla salute mentale delle persone).

Gli obiettivi socio-occupazionali dell'UE al 2030 declinati a livello nazionale

La Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di fissare gli obiettivi a livello nazionale. Al Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" del 16 giugno 2022 **tutti gli Stati membri hanno presentato le proposte relative ai propri obiettivi nazionali**.

L'**Italia** ha presentato un obiettivo del **73% per il tasso di occupazione** (secondo gli [ultimi dati Eurostat](#), era al 67.1% nel 2024), un obiettivo del 60% per la partecipazione degli adulti

all'apprendimento e un obiettivo di ridurre la povertà per 3,2 milioni di persone. Analoghe considerazioni possono essere effettuate con riferimento all'obiettivo di **riduzione della povertà**. Stando ai dati [Istat](#), nel 2024 le famiglie in povertà assoluta residenti in Italia sono state l'8,4% (7,5% nel 2021), per un numero di individui pari a circa 5,7 milioni di individui. Tali obiettivi vengono ribaditi anche nell'ultimo [Piano](#) Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 del dicembre 2024 adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Nel complesso, come può evincersi dalla tabella seguente della Commissione europea, gli obiettivi nazionali considerati **nel loro insieme superano l'obiettivo principale dell'UE** per quanto riguarda l'**occupazione** e la **riduzione del numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale**, mentre raggiungono quasi l'obiettivo principale dell'UE per quanto riguarda l'**apprendimento degli adulti**.

Obiettivo	Obiettivi dell'UE per il 2030	Impegni nazionali aggregati
Tasso di occupazione	78%	78,5%
Partecipazione degli adulti all'apprendimento	60%	57,6%
Riduzione della povertà	-15 milioni	-15,6 milioni [1]

[1] Non tiene conto dei contributi della Germania e della Danimarca, che non utilizzano l'indicatore AROPE (vale a dire l'indicatore che misura il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale), e di Malta, che esprime il suo obiettivo in punti percentuali di AROPE.

Coerenza della proposta con le altre iniziative a livello dell'UE

Come chiarito dalla Commissione nella relazione illustrativa, la proposta in esame si pone in linea:

- con le **conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2025**, che hanno sollecitato il compimento di ulteriori sforzi per migliorare l'acquisizione, il riconoscimento e il mantenimento delle competenze in tutta l'UE;
- con la **comunicazione sulla "Bussola per la competitività"**, secondo cui per "plasmare un'Europa competitiva sono essenziali politiche sociali efficaci fondate sul Pilastro europeo dei diritti sociali".

Secondo la Commissione, l'iniziativa in oggetto, nella misura in cui punta a migliorare le sinergie e la coerenza con le altre misure di investimento nello sviluppo del capitale umano nell'ambito del **partenariato nazionale e regionale**, risulta coerente con la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 (vd. *supra*).

Inoltre, essendo l'obiettivo strategico del FSE realizzare un' **"Europa sociale"** più efficiente e resiliente la proposta risulta coerente anche con gli obiettivi enunciati nel **Piano d'azione** del

Pilastro europeo dei diritti sociali (vd. *supra*).

Infine, la proposta risulta pienamente coerente, stando alla relazione illustrativa, anche con il **programma Erasmus**, che il FSE continuerà ad integrare. Si tratta di iniziative che operano in campi analoghi in quanto volte all'acquisizione di nuove competenze per rispondere alle esigenze dei settori industriali e a migliorare le competenze digitali e la qualità dell'istruzione e delle formazione.

Le motivazioni della proposta

La relazione illustrativa **espone** in dettaglio le **motivazioni** alla base dell'iniziativa. Anzitutto, rileva come, nonostante i progressi compiuti, contrastare la disoccupazione, le carenze di competenze e di manodopera e tassi di povertà persistentemente elevati costituisce tuttora una **priorità** in tutta l'UE. Secondo la Commissione, tale situazione non solo minaccia la prospettiva di raggiungere gli obiettivi principali fissati per il pilastro dei diritti sociali, ma ostacola anche i progressi nel rafforzamento della competitività dell'UE.

In secondo luogo, le **questioni sociali** e i **servizi per i cittadini**, quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria e a lungo termine, nonché la disponibilità di alloggi sociali e la mancanza di progressi nella riduzione della povertà, richiedono **azioni sempre più mirate** a livello dell'UE, anche in ragione del contesto attuale caratterizzato da una **maggiore incertezza geostrategica** e da una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi.

Valutazione d'impatto e consultazione dei portatori di interessi

La proposta in esame **non è accompagnata da valutazione di impatto**.

Si ricorda che diverse proposte legislative presentate dalla Commissione in avvio del nuovo ciclo istituzionale europea non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, in documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che l'assenza della valutazione di impatto pregiudichi la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

Non è stata effettuata alcuna **consultazione dei portatori di interessi**.

Principali contenuti della proposta

Si segnala che nella versione italiana della proposta, così come in quelle in inglese ed in francese, la **numerazione degli articoli risulta non sequenziale, non essendo presente l'articolo 3**.

L'**articolo 1 ("Oggetto")** definisce le **condizioni specifiche** per l'attuazione del Fondo sociale europeo per il periodo di programmazione 2028-2034 nell'ambito del sostegno dell'Unione conformemente agli **obiettivi generali** della proposta di regolamento sul piano NRP, in particolare il sostegno ad un'**occupazione di qualità**, l'**istruzione** e le competenze e a l'**inclusione sociale** e ad una **transizione socialmente equa** verso la neutralità climatica nonché il sostegno all'attuazione della politica comune della pesca dell'Unione (art. 2, in particolare alle lettere b) ed e) della proposta di regolamento NRP).

L'**articolo 2**, rubricato "**Sostegno del FSE**", prevede che il FSE sostiene il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento sul piano NRP, tra cui in particolare il **rafforzamento** della **coesione sociale** mediante il sostegno alle persone e il rafforzamento delle società e del modello sociale dell'Unione.

La relazione del Governo precisa che tra gli obiettivi di cui all'art. 3, cui la proposta rinvia, è **assente l'aspetto**, ritenuto estremamente rilevante per condurre con efficacia la lotta contro la povertà, dell' "**accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità**, sostenibili e a prezzi

accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario, e della modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati, nonché della promozione dell'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, comprese le persone indigenti e i minori", rientrando invece nella declaratoria degli obiettivi specifici dell'attuale quadro di programmazione, di cui all'art.4, lettere k) e l) del [regolamento](#) (UE) 2021/1057 istitutivo del FSE+.

L'art. 2 puntualizza altresì che il ricorso degli Stati membri al FSE, per gli scopi indicati, e in particolare per il sostegno ad un'occupazione di qualità, l'istruzione e le competenze e l'inclusione sociale, si basa sugli **orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione** di cui all'[articolo 148](#), paragrafo 2, TFUE.

L'**articolo 4**, dispone che l'**innovazione sociale** è sostenuta nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE, in particolare allo scopo di sperimentare, valutare e applicare su larga scala soluzioni innovative, anche a livello locale o regionale, al fine di rispondere alle esigenze sociali in partenariato con i partner pertinenti e, in particolare, con le parti sociali.

Il paragrafo 2 specifica che la Commissione ricorre all'assistenza tecnica di propria iniziativa per facilitare lo sviluppo di capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la cooperazione transnazionale, la creazione di reti nonché la diffusione e la promozione di buone pratiche e metodologie.

L'**articolo 5** prevede, con riguardo al **sostegno alla transizione demografica**, che gli Stati membri e le regioni definiscono, ove opportuno, un **approccio integrato** per affrontare le sfide derivanti dalla transizione demografica in uno o più capitoli specifici del piano di partenariato nazionale e regionale, mentre l'**articolo 6** stabilisce, con riguardo al sostegno volto a contrastare la **deprivazione materiale**, che gli Stati membri possono fornire un sostegno attraverso la **distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi** al diritto dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

In particolare, il **paragrafo 2** stabilisce che gli Stati membri e i beneficiari debbano **scegliere** i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo **criteri obiettivi** correlati alle esigenze delle persone indigenti, che tengano conto degli aspetti correlati al **clima e ambientali**, al fine di garantire una **transizione verde** che sia equa e giusta, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari e della plastica monouso e tenendo conto del **contributo** da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente, per esempio attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base. Il sostegno alle persone indigenti **si aggiunge** a eventuali prestazioni sociali che possono essere fornite dai sistemi sociali nazionali o ai sensi del diritto nazionale.

Il **paragrafo 3** prevede che la Commissione e gli Stati membri assicurino che gli aiuti forniti in quest'ambito rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti, mentre secondo il **paragrafo 4** gli Stati membri integrano la distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base con misure di accompagnamento quali i rinvii ai servizi competenti o la promozione dell'integrazione sociale delle persone indigenti. Specifica altresì che il primo comma non si applica se l'attuazione di tali misure non è possibile, ad esempio se il sostegno è fornito in risposta a una situazione di emergenza quale una catastrofe naturale.

Il **paragrafo 5** puntualizza invece la **definizione** di "**persone indigenti**", ossia le persone fisiche, che siano singoli, famiglie, nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, compresi i minori in situazioni di vulnerabilità e le persone senza fissa dimora, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le pertinenti parti interessate evitando conflitti di interessi, e che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche.

L'**articolo 7, "Partenariato"**, stabilisce che gli Stati membri garantiscono una **partecipazione significativa** delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile all'erogazione di un sostegno a favore delle politiche in materia di occupazione di **qualità, istruzione e competenze e inclusione sociale**.

L'**articolo 8**, invece, prevede che la Commissione sia assistita dal comitato istituito a norma dell'**articolo 163** TFUE ("**comitato FSE**") per quanto riguarda il sostegno fornito per il conseguimento dell'obiettivo generale in tema di occupazione di cui alla proposta di regolamento NRP.

Il **paragrafo 2** stabilisce che ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro, il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori. Il comitato comprende anche un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione. Il **paragrafo 3**, invece, prevede che il comitato può fornire pareri su qualsiasi questione connessa all'attuazione del FSE.

L'**articolo 9** disciplina l'entrata in vigore e l'applicazione del regolamento.

Base giuridica

La **base giuridica** della proposta è costituita dalle seguenti disposizioni:

- l'**articolo 164** TFUE, che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare i **regolamenti di applicazione** relativi al FSE;
- l'**articolo 175, terzo comma** TFUE, che prevede che le azioni specifiche che si rivelassero necessarie per la realizzazione degli obiettivi di cui all'**art. 174 al di fuori dei Fondi**, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di attribuzione.

Sussidiarietà

La Commissione motiva la **necessità** di intervenire legislativamente a livello di UE in quanto la proposta assicura che le politiche occupazionali siano coordinate e coerenti pur nel regime di gestione concorrente che mira a garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello unionale sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale.

Il **valore aggiunto** della gestione concorrente, cui è sottoposto anche il FSE, consiste nel **collegare le esigenze locali agli obiettivi europei**. Essa, inoltre, aumenta la condivisione degli obiettivi dell'UE, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Proporzionalità

La Commissione ritiene che il **principio di proporzionalità** sia rispettato in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi.

A giudizio della Commissione, la **forma giuridica** appropriata per rendere operativo il quadro proposto è un regolamento, considerato che il nuovo FSE 2028-2034 sostituisce ed abroga il precedente FSE+ 2021-2027, istituito anch'esso con regolamento.

Secondo la **relazione del Governo**, la proposta rispetta il principio di proporzionalità.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria.

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei [dati](#) forniti dal sito IPEX, l'esame dell'atto risulta avviato da parte del Senato polacco e da parte dei parlamenti danese, lettone, lituano e portoghese, mentre risulta concluso da parte dei Parlamenti irlandese, svedese, tedesco (Bundesrat) e spagnolo (Congresso dei deputati) e da parte del Senato romeno.